

Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2024, n. 4-171

Rinnovo, in parziale sanatoria, della convenzione di cui alla D.G.R. n. 10-1992 del 25 settembre 2020 tra il Ministero della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare e la Regione Piemonte, per lo svolgimento di attività trasfusionali di interesse comune sul territorio regionale ai sensi del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.



Seduta N° 16

Adunanza 20 SETTEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di settembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 4-171/2024/XII

OGGETTO:

Rinnovo, in parziale sanatoria, della convenzione di cui alla D.G.R. n. 10-1992 del 25 settembre 2020 tra il Ministero della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare e la Regione Piemonte, per lo svolgimento di attività trasfusionali di interesse comune sul territorio regionale ai sensi del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

A relazione di: (Riboldi), Chiorino

Premesso che:

la legge 21 ottobre 2005 n. 219 stabilisce, all'art. 1, quale obiettivo nazionale, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; individua, all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità; prevede, all'art. 11, comma 2, lettera d), che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche nell'ambito di apposite convenzioni e, all'art. 23, che le disposizioni della legge si applichino anche al Servizio trasfusionale militare;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 205 prevede, al comma 1, che le Forze armate organizzino autonomamente il Servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e al comma 5, che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

il Decreto del Ministero della Difesa 11 luglio 2013 ha normato il Servizio trasfusionale militare stabilendo, all'art. 3, che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

il Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2019 ha approvato lo Schema-tipo di convenzione tra Regioni, Province autonome e Ministero della difesa, ai sensi del suddetto articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Dato atto che con D.G.R. n. 10-1992 del 25 settembre 2020 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di convenzione inviato dall'Ispettorato generale della sanità militare al fine di coordinare le seguenti attività trasfusionali di interesse comune svolte sul territorio della Regione Piemonte:

- promozione della donazione e formazione;
- raccolta sangue ed emocomponenti con le autoemoteche delle Associazioni dei donatori di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario della Regione Piemonte;
- scambio di emocomponenti;
- attività dei valutatori del Sistema trasfusionale italiano.

Preso atto che con nota prot. n. 0070351 del 26/03/2024 il Ministero della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare, ha proposto il rinnovo della convenzione di cui sopra, di durata triennale, siglata il 18/02/2021 e pertanto scaduta il 17/02/2024.

Ritenuto opportuno aderire alla suddetta proposta che prevede il rinnovo con decorrenza dal 18/02/2024, in parziale sanatoria, anche a causa del periodo elettorale recentemente intercorso e delle operazioni di avvio della nuova legislatura, della convenzione di durata triennale di cui alla D.G.R. n. 10-1992 del 25 settembre 2020 tra il Ministero della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare e la Regione Piemonte, per il coordinamento di attività trasfusionali di interesse comune, svolte sul territorio regionale.

Acquisito in merito in data 17/04/2024 e conservato agli atti del Settore competente il parere favorevole del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali di cui all'Accordo S-R rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, recepito con D.G.R. n. 28-4184 del 23/07/2012.

Visti:

- l'Accordo S-R rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 recante "I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di

raccolta e sul modello per le visite di verifica”, recepito con D.G.R. n. 33-1969 del 29/04/2011, aggiornato dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2021 (Rep. atti n. 29/CSR), recepito con D.G.R. n. 16-3927 del 15 ottobre 2021;

- l’Accordo S-R rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, recepito con D.G.R. n. 28-4184 del 23 luglio 2012;

- l’Accordo S-R rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, recepito con D.G.R. n. 46-5884 del 3 giugno 2013;

- l’Accordo S-R rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”, aggiornato con Accordo S-R rep. Atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021, recepito con D.G.R. n. 18-4471 del 29 dicembre 2021;

omissis la Convenzione con le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue Rep. n. 167 del 15/03/2022, approvata con D.G.R. n. 14-4288 del 10 dicembre 2021 in conformità con lo schema tipo contenuto nell’Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di rinnovo di un provvedimento che a sua volta non prevedeva nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti:

i DD.lgs. n. 207 e 208 del 9 novembre 2007;
il D. Lgs. n. 261 del 20 dicembre 2007;
il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015;
il Decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016;
la D.G.R. n. 5-5900 del 21 maggio 2007;
la D.G.R. n. 22-5293 del 3 luglio 2017;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il rinnovo, in parziale sanatoria, con decorrenza dal 18/02/2024, della convenzione di durata triennale di cui alla D.G.R. n. 10-1992 del 25 settembre 2020 tra il Ministero della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare e la Regione Piemonte, per il coordinamento di attività trasfusionali di interesse comune, svolte sul territorio regionale;

- di demandare la stipula e la sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, al Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte e la relativa attuazione mediante il Settore "Programmazione dei Servizi sanitari e Socio-Sanitari";

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".